

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 287

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attività culturali**

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

Trasmesso alla Presidenza il 30 settembre 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 19 settembre 2003;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:



Articolo 1
(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 54 (Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in tre dipartimenti, in undici uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti e dall'Archivio centrale dello Stato, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio e negli altri uffici dirigenziali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4.”.

Articolo 2
(Il Ministro)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole “dal segretario generale del Ministero” sono sostituite dalle seguenti parole: “dal capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio”.

Articolo 3
(Organi consultivi)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Organi consultivi)

1. Sono organi consultivi del Ministero:

a) Il Consiglio superiore per i beni culturali ed il paesaggio;

b) i Comitati tecnico-scientifici;

c) le Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

2. la composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.”.



Articolo 4 (Organizzazione del Ministero)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in tre dipartimenti, in undici uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti e dall'Archivio centrale dello Stato, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio e negli altri uffici dirigenziali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

4. I dipartimenti del Ministero sono:

- a) dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio;
- b) dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
- c) dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

5. Il dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio è articolato, a livello centrale, nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per i beni archeologici;
- b) direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
- c) direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea;
- e) direzione generale per gli archivi;
- f) direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

6. Il dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per gli affari generali, le risorse umane e la formazione;
- b) direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione;

7. Il dipartimento per lo spettacolo e lo sport è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per il cinema;
- b) direzione generale per la musica ed il teatro.

8. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato. Restano altresì in vigore le norme relative alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

9. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono



disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.”.

Articolo 5

(Soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio)

1. In ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

~~2. Le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti e d il paesaggio sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.~~

3. L'incarico di soprintendente regionale per le antichità, le belle arti ed il paesaggio è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

4. Le soprintendenze regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

5. Il soprintendente regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei soprintendenti regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i soprintendenti regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.”



Articolo 6
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal presente decreto legislativo, continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al Ruolo Unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
3. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
4. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal presente decreto legislativo, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal presente decreto legislativo, è compensato con la riduzione di 15 unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 2 è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

Articolo 7
(Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto legislativo:
 - a) è abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
 - b) è sostituito l'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come disposto dall'articolo 5 del presente decreto legislativo.

